

STATUTO

Articolo 1 - (Denominazione)

È costituita una Società per azioni denominata "Teleconsul Editore S.p.A.".

Articolo 2 - (Sede)

La Società ha sede nel comune di Roma.

L'Organo amministrativo potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie uffici di rappresentanza sia in Italia che all'estero.

Articolo 3 - (Durata)

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2100; potrà essere anticipatamente sciolta o prorogata con deliberazione dei soci ai sensi di legge.

Articolo 4 - (Oggetto)

La Società ha per oggetto:

- l'esercizio dell'attività imprenditoriale in genere, compresa la pubblicazione di testi di ogni tipo, la commercializzazione e la vendita, in qualsiasi forma, di testi di opere sia di produzione propria e che di terzi, l'approntamento e commercializzazione, a qualsiasi livello, di servizi software con i relativi supporti hardware, sia di produzione propria che di terzi, nonché dei servizi che scaturiscono dall'evoluzione del settore dell'informatico o della telematica, l'addestramento degli utenti e l'istituzione, organizzazione e sviluppo in corsi professionali, anche mediante strumenti informatici, audiotelevisivi ed ogni altro strumento utilizzabile, nonché l'organizzazione di convegni;
- la progettazione, messa in opera e gestione operativa di sistemi informativi;
- la produzione e manutenzione di sistemi operativi procedure e programmi per elaboratori elettronici;
- la realizzazione, sperimentazione, gestione e vendita di prodotti e servizi informatici in genere ed ogni altra attività inerente alla produzione di software per il mercato, in essa inclusa la formazione del personale richiesta da detta attività.

Nell'attività di servizi informatici è compresa la gestione di centri di elaborazione dati di qualsiasi specie e natura nell'interesse di aziende pubbliche e private di qualsiasi tipo, ivi compresa, pertanto, la gestione degli elementi retributivi, contributivi, fiscali, contabili, e di tutti gli annessi adempimenti in materia legale, previdenziale, fiscale, amministrativa, compresa la tenuta di libri contabili, fiscali e del lavoro, quali ad esempio il libro unico del lavoro (LUL) ed equivalenti, previsti dalla

vigente e futura normativa, e la gestione di dati contabili.

In relazione alla messa in opera di sistemi informativi essa può svolgere l'attività di installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione dei seguenti impianti:

- o impianti di distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica;
- o impianti elettronici in genere;
- o progettazione, installazione, allacciamento, collaudo e manutenzione di impianti telefonici interni, di reti telematiche e trasmissione dati e di reti cablate.

La Società può altresì svolgere servizi di registrazione dati anche mediante utilizzo di sistemi multimediali.

La Società, infine, può svolgere l'attività di programmazione e/o erogazione di corsi di formazione professionale per conto di Enti pubblici, Fondi interprofessionali e soggetti privati, ivi compresi gli studi professionali e propri dipendenti e collaboratori. Laddove la suddetta attività verrà prestata nell'ambito di progetti finanziati da Enti pubblici o Fondi interprofessionali, la stessa non potrà avere fini di lucro. Per il conseguimento sociale, essa può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie od utili; essa può concedere fidejussione, prestare avalli e consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali a garanzia di debiti ed obbligazioni sociali, anche a favore di istituti di credito. Può anche assumere sia direttamente che indirettamente partecipazioni e interessenze in altre società o imprese, anche con sede all'estero, aventi oggetto analogo o affine connesso al proprio.

Articolo 5 - (Capitale sociale)

Il capitale sociale è di euro 8.271.466,00 diviso in numero azioni 8.271.466,00 del valore nominale di un euro ciascuna. Con delibera dell'Assemblea straordinaria del 28 ottobre 2022 i soci della Società TELECONSUL EDITORE S.P.A. hanno deliberato l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie della Società, ai sensi dell'art. 2420 - bis c.c., per un importo complessivo di euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) da emettersi in una o più tranches, con contestuale aumento del capitale sociale, in via scindibile, progressiva e senza sovrapprezzo, sino ad un importo massimo di euro 10.000.000,00 mediante emissione di massimo 10.000.000 azioni ordinarie della Società. Il termine ultimo di conversione è fissato alla data del 31 ottobre 2029 ed ove, a tale data, l'aumento del capitale sociale non fosse integralmente sottoscritto lo stesso si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle

sottoscrizioni raccolte.

Il capitale può essere aumentato anche con emissione di azioni privilegiate od aventi diritti diversi da quelli delle preesistenti azioni.

Possono essere emesse obbligazioni convertibili nei limiti e con modalità previste dalle leggi vigenti.

Le azioni liberate sono nominative e possono essere convertite al portatore o viceversa qualora non ostino divieti di legge.

Articolo 6 - (Trasferibilità delle azioni; prelazione e diritto di opzione)

In caso di trasferimento per atto tra vivi di azioni, di diritti di opzione all'aumento del capitale o di diritti di prelazione di azioni inopstate, spetta ai soci il diritto di prelazione. Il diritto di prelazione deve essere esercitato per l'intera quota oggetto di trasferimento.

È considerato trasferimento qualsiasi negozio in forza del quale derivi il mutamento della titolarità di dette azioni o diritti, ivi compresi, in via esemplificativa, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in Società, la costituzione di rendita, il trasferimento che intervenga nell'ambito di cessione o conferimento di azienda, fusione e scissione, il trasferimento o la costituzione dei diritti reali limitati.

È escluso il diritto di prelazione nei trasferimenti che avvengano a favore del coniuge o dei figli o dei genitori.

Il socio (d'ora innanzi "proponente"), che intende effettuare il trasferimento mediante atto a titolo oneroso e con corrispettivo fingibile, deve comunicare l'offerta all'Organo amministrativo, indicando l'entità di quanto è oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, il termine (non inferiore a giorni trenta) e le condizioni di pagamento, nonché le generalità del terzo acquirente.

Entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'offerta di cui al comma 4, l'Organo amministrativo deve dare notizia dell'offerta stessa a tutti i soci iscritti nel libro soci alla predetta data, assegnando agli stessi un termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione per l'esercizio del diritto di prelazione.

Entro quest'ultimo termine, i soci, a pena di decadenza, devono inviare comunicazione all'Organo amministrativo della propria volontà di esercitare la prelazione, accompagnandola con un assegno circolare non trasferibile intestato al proponente pari al venticinque per cento del prezzo di quello richiesto e con la dichiarazione che il residuo prezzo sarà versato nel termine indicato dal proponente ai sensi del precedente comma 4.

In caso di concorso di più richiedenti, ciascuno di essi esercita la prelazione per un valore proporzionale alla

propria quota di capitale e acquisisce il diritto di prelazione che altri soci non esercitano.

Nel caso in cui nessuno dei soci eserciti il diritto di prelazione con le descritte modalità, il socio che intenda procedere al trasferimento può stipulare l'atto, con la persona e alle condizioni di cui al precedente comma 4, entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine come sopra concesso agli altri soci per l'esercizio della prelazione; se il trasferimento non si compie in detto termine, riprendono piena validità i diritti di prelazione degli altri soci, secondo le regole summenzionate.

Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione di cui al presente articolo si considera inefficace nei confronti della Società e dei soci, e pertanto non verrà iscritto nel libro soci.

Articolo 7 - (Assemblea dei soci)

L'Assemblea degli azionisti, legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità della legge e del presente Statuto obbligano tutti i soci, compresi gli assenti ed i dissenzienti, fatto salvo il diritto di recesso nei casi previsti dalla legge.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria delibera su tutte le materie che per legge sono di sua competenza; essa deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e, qualora concorrano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, entro 180 giorni; in questi casi gli Amministratori segnalano nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può essere convocata ogni qualvolta l'Organo amministrativo lo ritenga opportuno.

Infine deve essere convocata nei casi previsti dalla legge.

Articolo 8 - (Convocazione dell'Assemblea)

L'Assemblea è convocata dall'Organo amministrativo nella sede sociale o nel diverso luogo, purché in Italia, indicato nell'avviso di convocazione da inviarsi ai soci, e per conoscenza ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo allo scopo ed atto ad identificare l'originalità del documento, anche informatico, comunque indirizzati al domicilio risultante dal libro dei soci, che indica anche i relativi riferimenti, quale telefax, posta elettronica o mezzi similari.

L'Assemblea che assume caratteri di urgenza può essere convocata anche nel termine più breve di tre giorni con ogni mezzo idoneo allo scopo che abbia gli stessi requisiti di identificazione all'originalità del documento comunicato.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'Assemblea e l'elenco delle materie da trattare.

Nello stesso avviso può essere fissato il giorno della seconda convocazione diverso da quello fissato per la prima convocazione, per il caso in cui quest'ultima non si costituisca validamente.

L'Assemblea è comunque validamente costituita, anche qualora non siano state osservate le formalità di convocazione, quando sia presente la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo e sia rappresentato l'intero capitale sociale. In tale ipotesi, tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e, a cura del Presidente dell'Assemblea, dovrà essere data tempestiva informazione delle deliberazioni adottate ai componenti dei suddetti organi che non hanno partecipato alla seduta.

Articolo 9 - (Partecipazione all'Assemblea)

Possono intervenire in Assemblea tutti coloro che risultino iscritti almeno due giorni prima di quello fissato per l'adunanza nel libro dei soci e quelli che abbiano esibito i propri titoli azionari al fine di dimostrare la propria legittimazione all'intervento ed al voto in Assemblea.

Il socio può farsi rappresentare, anche da non soci, nell'Assemblea ai sensi e nei limiti dell'art. 2372 c.c..

Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni azione posseduta.

Spetta al Presidente dell'Assemblea, la cui validità di costituzione non può essere infirmata per il fatto che alcuni degli intervenuti abbandonino l'adunanza, fermo restando il rispetto del quorum deliberativo.

Articolo 10 - (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in loro assenza, dalla persona designata dalla stessa Assemblea.

Il Presidente è assistito da un Segretario designato dall'Assemblea, anche fra i non soci, e, se egli lo ritenga opportuno, da due scrutatori designati nello stesso modo; nei casi previsti dalla legge fungerà da segretario un Notaio.

Articolo 11 (Verbale)

I verbali contenenti le deliberazioni dell'Assemblea, da redigersi tempestivamente e, comunque, in tempo utile per l'esecuzione degli obblighi di deposito e di pubblicazione, devono indicare la data dell'Assemblea, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno, le modalità ed il risultato delle votazioni, nonché l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti e dissenzienti. Su richiesta dei soci, nel verbale devono essere riassunte le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine

del giorno.

Articolo 12 (Costituzione e deliberazione dell'Assemblea)

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste nel codice civile.

Articolo 13 (Svolgimento dell'Assemblea)

Il Presidente verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, stabilisce le modalità delle votazioni, regola lo svolgimento dell'Assemblea ed accerta i risultati delle votazioni.

È ammessa la possibilità che le Assemblee si tengano anche mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che:

- Sia consentito al Presidente dell'Assemblea accertare l'identità e la legittimazione di tutti i partecipanti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- Sia consentito al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli interventi da verbalizzare;
- Sia consentito agli intervenuti seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione ed alla votazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
- Siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società nei quali i partecipanti potranno affluire.

Verificandosi tali presupposti l'Assemblea si considererà tenuta nel luogo ove si trovano il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Articolo 14 (Organo amministrativo)

La Società è amministrata da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione composta da non meno di tre fino ad un massimo di sette consiglieri il quale, tra i suoi componenti, sceglie il Presidente se questi non è nominato dall'Assemblea. In presenza del Consiglio di Amministrazione, il numero dei suoi componenti dovrà sempre essere dispari.

La scelta tra le varie composizioni dell'Organo amministrativo di cui sopra spetta all'Assemblea ordinaria.

Qualora l'Assemblea dei soci opti per un Consiglio di Amministrazione i componenti dell'Organo potranno nominare un vice Presidente e, se lo riterranno opportuno, uno o più consiglieri delegati a cui demandare, in tutto o in parte i propri poteri.

Articolo 15 (nomina e sostituzione degli Amministratori)

Gli Amministratori sono nominati dall'Assemblea, durano in carica tre esercizi sociali, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della propria carica. Essi sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono meno uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla Assemblea successiva.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea si dovrà considerare decaduto l'intero Consiglio; l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio è convocata d'urgenza dagli Amministratori rimasti in carica.

Se vengono a cessare l'Amministratore unico o tutti gli Amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'Amministratore o dell'intero Consiglio deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Articolo 16 (Riunioni del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, che può essere diverso dalla sede sociale purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne sia fatta domanda scritta dalla maggioranza dei suoi membri o dal Collegio Sindacale; in quest'ultimo caso la convocazione dovrà essere fatta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta di convocazione. Nel caso in cui il Presidente del Consiglio di Amministrazione non provveda alla convocazione nel termine suddetto, il Consiglio di Amministrazione sarà convocato dal presidente del Collegio Sindacale.

È ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza, mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione che consentano l'identificazione dei partecipanti. In tal caso, devono essere assicurate anche la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire e di esprimere il proprio avviso e la contestualità dell'esame degli argomenti discussi e delle deliberazioni; in detta ipotesi la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

Articolo 17 (Convocazione del Consiglio di amministrazione)

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

L'avviso di convocazione viene effettuato con lettera, e-mail, o fax da spedirsi almeno tre giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo e, nei casi di urgenza, con telegramma, e-mail o fax da spedirsi almeno un giorno prima.

Il Consiglio, tuttavia, può validamente riunirsi anche in mancanza delle formalità di convocazione se sono presenti

tutti i Consiglieri e tutti i componenti del Collegio Sindacale.

Articolo 18 (Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione)

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Potranno intervenire nelle riunioni il direttore commerciale e/o amministrativo e/o tecnico e/o redazionale, qualora ne facciano richiesta al Presidente, ma non avranno diritto di voto nelle deliberazioni del Consiglio.

Articolo 19 (Poteri dell'Organo amministrativo)

All'Organo amministrativo spettano le più ampie facoltà per tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, essendo ad esso deferito tutto ciò che dalla legge o dal presente Statuto non sia inderogabilmente riservato all'Assemblea.

L'Organo amministrativo potrà nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti.

Articolo 20 (Legale rappresentanza della Società)

La firma e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano:

- a) Nel caso di Amministratore Unico, allo stesso;
- b) Nel caso di Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, in caso di sua assenza o impedimento al Vice Presidente; tali poteri potranno altresì essere attribuiti ad uno o più consiglieri delegati per l'esercizio dei loro incarichi.

Articolo 21 (Compenso dell'Organo amministrativo e dell'amministratore delegato)

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli Amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza il tutto con modalità stabilite con decisione dei soci.

In caso di nomina di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina o successivamente nei limiti stabiliti dai soci.

Articolo 22 (Collegio sindacale)

Il Collegio Sindacale si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti ai sensi di legge e retribuiti secondo deliberazione dell'Assemblea.

Almeno un membro effettivo e uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti tra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia, o tra i Professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.

I Sindaci durano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Il Collegio Sindacale può tenere le proprie riunioni anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire sulla trattazione degli argomenti in esame. In tal caso la riunione si intende tenuta nella località ove si trova il Presidente del collegio.

Articolo 22 bis (Controllo contabile)

Il controllo contabile sulla Società è esercitato da un revisore legale dei conti ovvero da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Nel caso in cui la Società non faccia ricorso al mercato di rischio e non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il controllo contabile può anche essere esercitato dal Collegio Sindacale; in questo caso il Collegio Sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'Assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

Articolo 23 (Esercizio sociale)

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'Organo amministrativo provvede alla formazione del Bilancio con le modalità previste dall'art. 2423 e seguenti del codice civile.

Articolo 24 (Destinazione degli utili)

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili.

Gli utili netti vanno ripartiti tra i soci in proporzione alle azioni possedute.

Articolo 25 (Dividendi)

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le Casse designate dall'Organo amministrativo ed entro il termine che viene annualmente fissato dallo stesso.

I dividendi non riscossi nel quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, vanno prescritti a favore della Società.

Articolo 26 (Finanziamenti dei soci)

Qualora l'Organo amministrativo ravvisi la necessità - per

il raggiungimento dei fini statutarî - di ricorrere a ricerca di capitale liquido e non si ritenga opportuno, per difficoltà obiettive o per temporaneità delle esigenze o per altro apprezzabile motivo, di procedere all'aumento del capitale, potrà essere richiesto ai soci, senza obbligo per gli stessi di aderire, di provvedere a tale esigenza, in tutto o in parte, con i loro finanziamenti.

I finanziamenti con diritto di restituzione della somma finanziata potranno essere effettuati a favore della Società esclusivamente dai soci che siano titolari di almeno il due per cento del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato ed iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e comunque, sempre, nel rispetto della normativa e dei regolamenti vigenti.

I finanziamenti potranno essere effettuati anche in misura non proporzionale alla quota di capitale posseduta. Qualora non sia diversamente stabilito, i finanziamenti effettuati si intendono infruttiferi.

Articolo 27 (Scioglimento e liquidazione)

In caso di scioglimento della società, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Articolo 28 (Rinvio)

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge in materia.

F.to Alessandro Visparelli

F.to Clara Sgobbo notaio